



DEPOSITATO  
IL  
IL CANCELLIERE  
(Carlo Palumbo)

PORTICI

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEI GIUDICE DI PACE DI PORTICI**

Il Giudice di Pace  
- Avv. Antonio d'Amato -

CRON. 2528/10  
SENTENZA n° 2311/10  
REP. n°

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo n. 2106 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2007 avente ad oggetto risarcimento danni per responsabilità contrattuale.

**TRA**

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gaudino, presso cui elettivamente domicilia in Barra alla via Aviglione n. 74/E come da mandato procuratorio a margine dell'atto di citazione,

- ATTORE -

**E**

**WIND TELECOMUNICAZIONI** s.p.a. con sede in Roma alla via Giulio cesare Viola n. 48, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ presso cui elettivamente domiciliata in Napoli alla via ██████████ come da mandato procuratorio a margine alla comparsa di costituzione risposta e risposta;

- CONVENUTA -

**CONCLUSIONI:** l'attore concludeva per l'accoglimento della domanda riportandosi alla comparsa conclusionale; la convenuta per il rigetto riportandosi alla comparsa conclusionale.

**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Portici la WIND TELECOMUNICAZIONE s.p.a., perché, previa declaratoria di responsabilità contrattuale di questa nella mancata erogazione di servizio telefonico, la condannasse al pagamento a suo favore dei danni materiali quantificati in € 2.500,00 di cui 939,00 per ritardato adempimento o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa nonché al pagamento delle spese processuali.

In particolare, quanto ai presupposti di fatto e di diritto dedotti a sostegno della domanda, parte attrice assume:

che il titolare della utenza telefonica fissa Wind Telecomunicazioni s.p.a. identificato col numero 081 ██████████ relativa all'appartamento sito in Portici alla via ██████████

piano III; che con racc.ar del 7/12/2007 chiedeva il trasloco della predetta utenza al piano IV dello stesso fabbricato; che malgrado i vari solleciti solo dopo 182 giorni veniva soddisfatta la richiesta per cui l'utente rimaneva sfornito di linea telefonica con gravi disagi; che infruttuoso rimaneva il tentativo di conciliazione promosso ai sensi della legge 249/97 e succ. mod. ed integr..

Radicatasi la lite, nessuno si costituiva per la Wind, che l'improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e giudiziale, la nullità della domanda e l'infondatezza della pretesa. Acquisita agli atti la documentazione prodotta dall'attrice, era ammessa e raccolta prova testimoniale. Matura per la decisione la causa, sulle rassegnate conclusioni di parte attorea, era trattenuta a decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In ordine all'eccezione di nullità per violazione dell'art. 163. sollevata dal convenuto, non sembra affatto che l'atto di citazione non indichi gli elementi concernenti l'*editio actionis* di cui all'art. 163, III e IV comma c.p.c. richiamato dall'art. 164, comma IV, in quanto sono chiaramente indicati sia la "causa petendi" che il "petitum". Non bisogna dimenticare, comunque - anche se ciò non è riferibile al caso in esame essendo l'atto introduttivo abbastanza circostanziato - che nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace è sufficiente che il contenuto della citazione abbia i requisiti essenziali previsti dall'art. 318 c.p.c. in virtù del principio ispiratore del giudizio dinanzi a tale giudice che è quello della semplificazione della forma. (Cass. 5919/1999).

Posta la sussistenza dell'infruttuoso tentativo di conciliazione al CO.RE.COM. (cfr. doc. in atti) e premessa la sussistenza sia della legittimazione attiva che quella passiva in forza del contratto comprovato dalla nota di credito della Wind, dove sono indicate la parti del rapporto contrattuale e il codice cliente ( n. [REDACTED]), e della mancanza di contestazione sul punto da parte della convenuta società, va affermata la responsabilità contrattuale della predetta in ordine al fatto verificatosi.

Dalla espletata istruttoria è risultato inconfutabilmente provato il fatto di cui al libello introduttivo. Infatti, dalla documentazione prodotta (lettera di richiesta di sollecito) e dalla dichiarazioni del teste [REDACTED] estranea alle parti, nei cui confronti non sono emersi elementi per dubitare della sua inattendibilità è risultato che nel periodo dicembre 2007 - Giugno 2008 maggio-giugno 2007 nel nuovo l'appartamento - per altro posto al piano sovrastante di quello lasciato - l'utenza telefonica contrassegnata dal numero 081 [REDACTED] è rimasta disattivata e che l'attore non ha potuto utilizzare la linea telefonica malgrado i continui solleciti di attuazione alla Wind.

La responsabilità per inadempienza contrattuale della Wind è incontrovertibile atteso che



non è stato provato che l'interruzione del servizio de quo, che rientra in un contratto di somministrazione ex art. 1559, non è stata dovuta alla impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c

In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, parte attrice ha quantificato il danno materiale ed esistenziale in € 2500,00 o alla maggiore o minor somma determinata da valutazione equitativa da parte del giudice.

Detta somma tuttavia non trova corrispondenza nel verbale relativo al tentativo di conciliazione, dove è indicata la somma di € 1000,00 per cui, atteso che è incontestabile che il comportamento della società telefonica è stato quanto meno negligente anche alla luce che il trasferimento di linea riguardava lo spostamento dell'utenza da un piano all'altro dello stesso fabbricato, appare equo ricondurre la richiesta risarcitoria alla predetta somma senza dover rigettare la domanda.

In ordine al quantum l'attore ha quantificato la richiesta in € 939,00 (€ 5,16 per gg. 182 di ritardo) e la differenza danni per danni esistenziali.

Premessa la suddetta riduzione risarcitoria e posto che la Carta dei Servizi Wind, invocata dalla stesso attore, prevede all'art. 3.3 in caso di ritardo di attivazione del servizio un indennizzo giornaliero pari ad € 5,16 e comunque non superiore ai **100,00 euro**, la somma da corrispondere all'attore non può essere superiore a detto importo al netto delle somme di cui alle note di credito dell'8/4/2008 e del 3/6/2008, che attengono al rimborso dei costi del servizio di telefonia (abbonamento ecc.).

In ordine alla richiesta risarcitoria relativa ai danni, poiché la somma richiesta non è suffragata da prova rigorosa riguardante il danno emergente e poichè è incontestabile che l'attore abbia subito dei danni sia per la mancata attivazione del servizio per ben sei mesi sia per l'evidente uso di altri mezzi di comunicazione (cellulari), la valutazione dei danni, viene fatta ex art. 1226 c.c., ai sensi del quale, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice, anche d'ufficio, con valutazione equitativa.

Ritiene, pertanto, questo giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed ai sensi dell'art. 7 c.p.c., liquidare a tale titolo, all'attualità, a favore dell'attore in via equitativa per danni materiali la somma di € 300,00 tenendo conto di una spesa forfettaria di € 50,00 mensili per l'uso di strumenti alternativi di comunicazione per un totale di € **300,00**.

La convenuta società, pertanto, va condannata al pagamento della complessiva somma **di € 400,00** oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna alle spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara l'inadempimento contrattuale della Wind Telecomunicazioni s.p.a. e l'esclusiva responsabilità di questa nella produzione del fatto per cui è causa;
- condanna, per l'effetto, Wind telecomunicazioni s.p.a in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento a favore di [REDACTED] della somma di € 40000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; € (chiuso) quarantamila/00/00
- condanna la medesima convenuta al pagamento a favore dell'attore delle spese processuali, che liquida d'ufficio, in complessivi € 760,00 di cui € 90,00 per spese, € 480,00 per diritti ed € 190,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Gaudino, dichiaratosene anticipatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.

Così deciso in Portici il 10/6/2010

Il Giudice di Pace  
- Avv. Antonio D'Amato -

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 14 GIU. 2010  
NEL CANCELLIERE  
Carlo Felusberg

